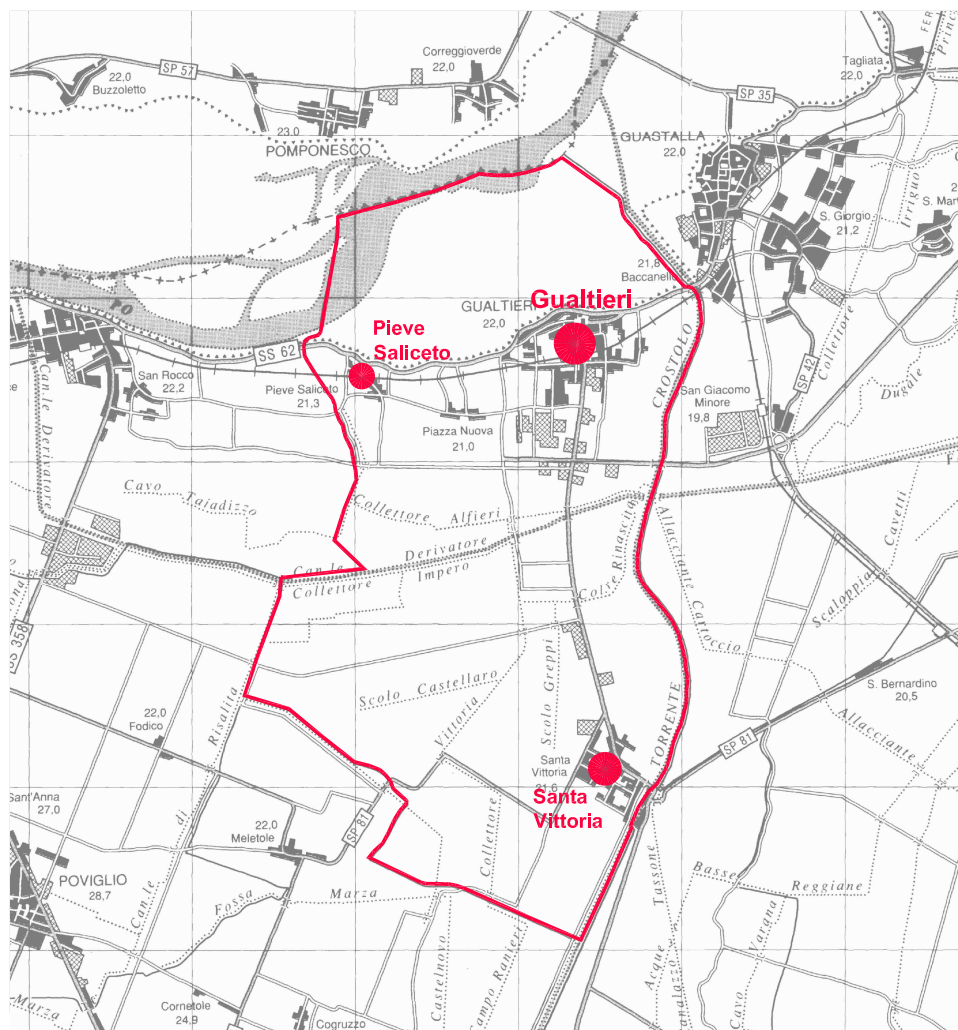


PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNE DI GUALTIERI

CCDP

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA



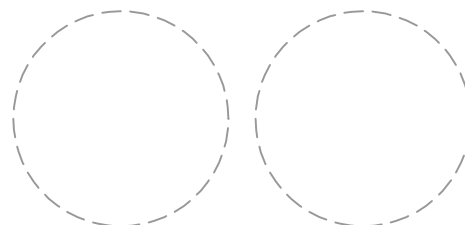
I^ Variante

Norme Tecniche di Attuazione

adottato con D.C. n° 51 del 28/09/2012
 approvato con D.C. n° del

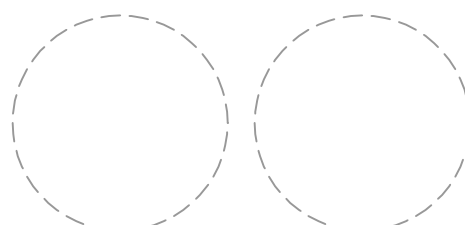
Controdedotta

I Progettisti
 Ing. SIMONE CAITI Arch. ALDO CAITI



II Sindaco

II Segretario



ccdp



centro cooperativo di progettazione sc
 architettura ingegneria urbanistica

via Lombardia n.7
 42124 Reggio Emilia
 tel 0522 920460
 fax 0522 920794
 www.ccdprog.com
 e-mail: info@ccdprog.com
 c.f.p. iva 00474840352



GUALTIERI

***PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
I^A VARIANTE***

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

INDICE

1	PREMESSA	2
2	CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI	3
2.1	ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	3
2.2	QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	3
2.3	ZONE OMOGENEE.....	3
2.3.1	Limiti di zona.....	4
2.3.2	Prescrizioni per le sorgenti sonore.....	5
2.4	ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI.....	6
2.4.1	Aree prospicienti le infrastrutture stradali	6
2.4.2	Aree ferroviarie	7
2.4.3	Aree aeroportuali.....	8
2.4.4	Aree militari.....	9
2.4.5	Piste motoristiche e autodromi.....	9
2.4.6	Aree di cava.....	10
2.4.7	Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo.....	10
2.4.8	Attività temporanee.....	11
2.5	CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA.....	11
2.6	ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI	12
3	CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE	13
3.1	PIANI URBANISTICI ATTUATIVI.....	13
3.2	INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI CLIMA/IMPATTO ACUSTICO”	14
3.2.1	Interventi soggetti alla presentazione della documentazione di “Previsione di Impatto Acustico”	14
3.2.2	Interventi soggetti alla presentazione della documentazione di “Valutazione di Clima Acustico”	15
3.3	CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA/IMPATTO ACUSTICO	15
4	CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	20
4.1	ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO	20
5	CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)	20
5.1	PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI	20
5.2	AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO	21
6	CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	21
6.1	DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA	21
6.2	STRUMENTI DI VERIFICA.....	21
6.3	NORME DI SALVAGUARDIA	22
6.4	PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI	22

1 PREMESSA

La zonizzazione acustica rappresenta uno strumento di governo del territorio la cui finalità è quella di perseguire, attraverso il coordinamento con gli altri strumenti urbanistici vigenti (PSC), un miglioramento della qualità acustica delle aree urbane e, più in generale, di tutti gli spazi di fruizione della popolazione.

Il presente documento è lo strumento tecnico che definisce i requisiti, le prescrizioni e gli adempimenti atti a conseguire gli obiettivi assunti con la classificazione acustica.

La struttura del documento è articolata nei capi di seguito elencati, in base alle indicazioni contenute nel paragrafo 5 della Direttiva Regionale n. 2053/01 "Sintesi tra la classificazione acustica dello stato di fatto e di progetto":

- CAPO I – CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE: contenente indicazioni di carattere generale sulle norme, sui limiti di zona e sulle sorgenti sonore (ivi comprese aree e sorgenti soggette a prescrizioni particolari) con i relativi allegati.
- CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE: contenente prescrizioni e requisiti necessari per mantenere una condizione di compatibilità acustica nella fase di attuazione e gestione della pianificazione territoriale vigente, e relativi allegati.
- CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO: contenente prescrizioni da adottarsi al confine tra zone omogenee con limiti che differiscono per 5 o più dBA, ma dove le misure non evidenziano una situazione di conflitto acustico (rispetto dei limiti).
- CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO: contenente prescrizioni da adottarsi per aree in cui si verifica incompatibilità tra classe acustica assegnata e livelli sonori misurati (superamento dei limiti)
- CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA: contenente indicazioni inerenti durata e aggiornamento del piano di zonizzazione acustica, coordinamento con altri strumenti urbanistici, strumenti di verifica nonché provvedimenti amministrativi e sanzioni.

2 CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

2.1 ELEMENTI COSTITUTIVI DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica è composta dai seguenti elaborati:

- Elaborato 1 – Cartografia (scala 1/5000): Tav.01, Tav.02
- Elaborato 2 – I^ Variante Relazione Illustrativa
- Elaborato 3 – I^ Variante Norme tecniche di attuazione

2.2 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

- DPCM 01/03/1991 – Limiti di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno
- Legge 26/10/1995 n° 447 – Legge quadro sull'inquinamento acustico
- DPCM 14/11/1997 – Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore
- L.R. 09/05/2001, n° 15 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico
- Direttiva Regionale n° 2053 del 09/10/2001 – Disposizioni in materia di inquinamento acustico: criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio ai sensi del comma 3 dell'art. 2 della L.R. 09/05/2001 n° 15 recante "disposizioni in materia di inquinamento acustico"
- DPR n. 142 del 30/03/2004 – Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare
- DGR 673/04 – Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico.

2.3 ZONE OMOGENEE

In applicazione dell'art 6 della Legge n. 447 del 26/10/1995, "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", il Comune ha provveduto alla suddivisione del territorio in zone omogenee nelle sei classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

I criteri adottati per la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee (UTO – unità territoriali omogenee) e le modalità di attribuzione delle classi acustiche sono quelli indicati dalla Direttiva Regionale n. 2053/2001.

CLASSE I - Aree particolarmente protette

Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, aree scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali e di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.

CLASSE II - Aree Prevalentemente residenziali

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione e limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.

CLASSE III - Aree di tipo misto

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali e di uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali, aree rurali che impiegano macchine operatrici.

CLASSE IV - Aree di intensa attività umana

Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.

CLASSE V - Aree prevalentemente industriali

Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.

CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali

Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

La carta di zonizzazione individua le aree e le relative classi acustiche con i colori e le campiture definiti dall'allegato 1 della direttiva regionale n.2053/01. In particolare le campiture piene si riferiscono allo "stato di fatto" e le campiture rigate allo "stato di progetto" secondo la destinazione urbanistica di PSC. Tutto il territorio esterno al territorio urbanizzato, delimitato dalle UTO, viene campito con righe orizzontali di colore arancione (territorio agricolo in classe III). In caso di dubbi interpretativi od eventuali errori presenti in cartografia si deve comunque fare riferimento al contenuto delle presenti norme, alla normativa generale che disciplina il settore (par. 2.2) e al Piano Strutturale Comunale.

2.3.1 Limiti di zona

In relazione a ciascuna classe acustica in cui è suddiviso il territorio, il D.P.C.M. 14/11/97 stabilisce i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità, distinti per i periodi diurno (ore 6:00-22:00) e notturno (ore 22:00-6:00).

Le definizioni di tali valori sono contenute nell'art. 2 della Legge 447/95:

- valori limite di emissione: il valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa (vedi Tab. 2.1);
- valori limite di immissione: il valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori (Tab. 2.2);
- valori di attenzione: il valore di rumore che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente (Tab. 2.3);
- valori di qualità: i valori di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili, per realizzare gli obiettivi di tutela previsti dalla presente legge (Tab. 2.4).

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI EMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	45	35
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	50	40
Classe III	Aree di tipo misto	55	45
Classe IV	Aree di intensa attività umana	60	50
Classe V	Aree prevalentemente industriali	65	55
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	65	65

Tab. 2-1 – Valori limite di emissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI LIMITE DI IMMISSIONE (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2-2 – Valori limite di immissione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI ATTENZIONE (dBA)			
		Riferito a 1 ora		Riferito a Tr	
		Diurno	Notturmo	Diurno	Notturmo
Classe I	Aree particolarmente protette	60	45	50	40
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	65	50	55	45
Classe III	Aree di tipo misto	70	55	60	50
Classe IV	Aree di intensa attività umana	75	60	65	55
Classe V	Aree prevalentemente industriali	80	65	70	60
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	80	75	70	70

Tab. 2-3 – Valori di attenzione

CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO		VALORI DI QUALITA' (dBA)	
		Periodo diurno	Periodo notturno
Classe I	Aree particolarmente protette	47	37
Classe II	Aree prevalentemente residenziali	52	42
Classe III	Aree di tipo misto	57	47
Classe IV	Aree di intensa attività umana	62	52
Classe V	Aree prevalentemente industriali	67	57
Classe VI	Aree esclusivamente industriali	70	70

Tab. 2-4 – Valori di qualità

2.3.2 Prescrizioni per le sorgenti sonore

All'interno del territorio comunale qualsiasi sorgente sonora è soggetta al rispetto di:

1) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri della zona di appartenenza.

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati presso il confine della proprietà cui appartiene la medesima;

2) Limiti massimi dei livelli sonori (immissione ed emissione) propri delle zone limitrofe

I livelli sonori prodotti dalla sorgente (o dal complesso di sorgenti) devono essere misurati all'interno delle zone limitrofe in prossimità dei ricettori sensibili: ambienti abitativi e/o spazi realmente fruibili da persone e comunità.

3) Criterio differenziale (art. 4 del D.P.C.M 14/11/97)

I livelli sonori misurati all'interno degli ambienti abitativi devono rispettare i valori per limite differenziale di immissione (definiti all'art. 2, comma 3, lettera b) della Legge 447/95) di 5 dB per il periodo diurno e 3 dB per il periodo notturno.

Tali valori non si applicano nelle aree classificate in classe VI (aree esclusivamente industriali)

L'applicazione del criterio differenziale è vincolata al superamento dei seguenti valori di soglia, al di sotto dei quali ogni effetto del rumore è da ritenersi trascurabile:

- Rumore misurato a finestre aperte: 50.0 dBA nel periodo diurno e 40.0 dBA in quello notturno
- Rumore misurato a finestre chiuse: 35.0 dBA nel periodo diurno e 25.0 dBA in quello notturno

Tali disposizioni non si applicano alla rumorosità prodotta:

- dalle infrastrutture stradali, ferroviarie aeroportuali e marittime;

- da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo arrecato all'interno dello stesso.

Presso le strutture scolastiche devono essere rispettati unicamente i limiti diurni qualora, nel periodo notturno, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Le aree e le attività soggette a regimi legislativi specifici sono trattate in dettaglio nel paragrafo successivo 2.4 "Zone/Attività particolari".

Le tecniche di rilevamento, la strumentazione e le modalità di misura del rumore sono quelle indicate nel Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/3/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico".

2.4 ZONE/ATTIVITA' PARTICOLARI

2.4.1 Aree prospicienti le infrastrutture stradali

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture stradali è disciplinato dal D.P.R. n. 142 del 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento acustico dal traffico veicolare, a norma dell'art. 11 della legge quadro della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

Le disposizioni del decreto si applicano a tutti i tipi di strade (autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, strade urbane di quartiere e strade locali), sia quelle esistenti (al loro ampliamento in sede e alle nuove infrastrutture in affiancamento a quelle esistenti, alle loro varianti), sia quelle di nuova realizzazione.

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Si riportano nelle successive tabelle 2.5 e 2.6 (Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 1 del Decreto) in cui sono indicate rispettivamente l'ampiezza delle fasce e i relativi valori limite di immissione.

Tipo di Strada (secondo Codice della strada)	Sottotipo	Ampiezza fascia (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B – extraurbana principale		250	50	40	65	55
C – extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D – urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F – locale		30				

Tab. 2-5 – Strade di nuova realizzazione

Tipo di Strada (secondo codice della strada)	Sottotipo	Ampiezza fascia (m)	Scuole, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)	Diurno (dBA)	Notturmo (dBA)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B – extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C – extraurbana secondaria	Ca	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D – urbana di scorrimento	Da	100	50	40	70	60
	Db	100	50	40	65	55
E – urbana di quartiere		30	Definiti dai Comuni nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C. 14/11/97 e comunque in modo conforme alla classificazione acustica delle aree urbane			
F – locale		30				

Tab. 2-6 – Strade esistenti e assimilabili

2.4.2 Aree ferroviarie

Il rumore derivante dall'esercizio delle infrastrutture ferroviarie e delle linee metropolitane di superficie è disciplinato dal D.P.R. n. 459 del 18/11/98 «Regolamento recante norme di esecuzione dell'art. 11 della legge 26 ottobre 1995, in materia d'inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario».

Il decreto prevede la definizione di fasce territoriali di pertinenza dell'infrastruttura (indicate graficamente sulla carta di classificazione acustica) all'interno delle quali il rumore generato dalla stessa deve rispettare specifici limiti di immissione.

Nello specifico l'Art. 3 cita:

1 "A partire dalla mezzzeria dei binari esterni e per ciascun lato sono fissate fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture della larghezza di:

a) m 250 per le infrastrutture esistenti (o loro varianti) e per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto non superiore a 200 km/h. Tale fascia viene suddivisa in due parti: la prima più vicina all'infrastruttura, della larghezza di 100 m denominata fascia A; la seconda più distante dall'infrastruttura, della larghezza di 150 m denominata fascia B.

b) m 250 per le infrastrutture di nuova realizzazione con velocità di progetto superiore a 200 km/h.

2 Per le aree non ancora edificate interessate dall'attraversamento di infrastrutture in esercizio, gli interventi per il rispetto dei limiti di cui agli articoli 4 e 5 sono a carico del titolare di concessione edilizia rilasciata all'interno delle fasce di pertinenza di cui al comma 1.

3 Nel caso di realizzazione di nuove infrastrutture in affiancamento ad una esistente, la fascia di pertinenza si calcola a partire dal binario esterno preesistente».

Gli articoli 4 e 5 del decreto stabiliscono i valori limite da rispettare nelle fasce di pertinenza per infrastrutture con velocità di progetto rispettivamente superiore a 200 km/h e inferiore a 200 km/h:

- infrastrutture con velocità di progetto superiore a 200 km/h – 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).
- infrastrutture con velocità di progetto inferiore a 200 km/h – 70.0 dBA Leq diurno, 60.0 Leq diurno nella fascia A; 65.0 dBA Leq diurno, 55 dBA Leq notturno nella fascia B (50 Leq diurno, 40 Leq notturno per scuole, ospedali, case di cura e case di riposo).

All'esterno delle fasce di pertinenza il rumore emesso dalle infrastrutture ferroviarie concorre alla determinazione del livello sonoro ambientale, soggetto al rispetto dei valori limiti individuati dalla zonizzazione acustica.

Per sorgenti sonore di altra natura (non riconducibili alle infrastrutture ferroviarie) poste all'interno delle fasce di pertinenza valgono i limiti stabiliti dalla zonizzazione acustica.

2.4.3 Aree aeroportuali

La regolamentazione del contenimento dell'inquinamento acustico negli aeroporti civili e negli aeroporti militari aperti al traffico civile, limitatamente al traffico civile, è definita dai:

- D.M. 31/10/1997 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale".
- D.M. 20/05/1999 "Criteri per la progettazione di sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimità degli aeroporti nonché criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico".
- D.M. 03/12/1999 "Procedure antirumore e zone di rispetto degli aeroporti".

Il D.M. 31/10/1997 definisce:

- i criteri e modalità di misura del rumore emesso dagli aeromobili attraverso l'introduzione dell'indice di valutazione LVA (Livello di valutazione del rumore aeroportuale) (art. 3, all. A);
- la caratterizzazione acustica dell'intorno aeroportuale (art. 6) che individua tre aree di rispetto nelle quali valgono i seguenti limiti per la rumorosità prodotta dalle attività aeroportuali:
 - zona A: LVA non deve superare i 65 dB(A);
 - zona B: LVA non deve superare i 70 dB(A);
 - zona C: LVA può superare i 75 dB(A);
 - Al di fuori delle zone A, B e C l'indice LVA non può superare il valore di 60 dB(A)
- i criteri che regolano l'insediamento di nuove attività nelle zone di rispetto (art.7).

Il D.M. 20/05/1999 definisce:

- caratteristiche e composizione dei sistemi di monitoraggio per il controllo del rumore aeroportuale (art. 2 e 3);
- caratteristiche ed ubicazione delle stazioni di monitoraggio (art. 4 e 5)
- criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico (art. 7);

Il D.M. 03/12/1999 definisce:

- le procedure per l'adozione di misure di contenimento del rumore aeroportuale (art. 3)
- i criteri per l'individuazione delle zone di rispetto A, B e C (Art.4)

Nell'attività di pianificazione urbanistica delle zone interessate dall'attività aeroportuale, oltre ai limiti previsti dalla zonizzazione acustica, occorrerà tenere in considerazione le disposizioni contenute nei decreti sopracitati.

2.4.4 Aree militari

Le aree militari sono soggette ai limiti di zona previsti dalla zonizzazione acustica. L'art 11, comma 3 della Legge n. 447/95 prevede che "la prevenzione e il contenimento acustico nelle aree esclusivamente interessate da installazioni militari e nelle attività delle Forze armate sono definiti mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all'art. 3 della Legge del dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni".

Dopo la dismissione tali aree vengono classificate secondo i criteri della D.G.R. 2053/01 tenendo conto della nuova destinazione d'uso prevista dal PSC vigente.

2.4.5 Piste motoristiche e autodromi

Il D.P.R n. 304 del 03/04/01 "Regolamento recante disciplina delle emissioni sonore prodotte nello svolgimento di attività motoristiche, a norma dell'articolo 11 della legge 26 novembre 1995, n. 447" disciplina le emissioni sonore prodotte nello svolgimento delle attività motoristiche di autodromi, piste motoristiche di prova e per attività sportive.

Lo svolgimento di tali attività è vincolato (come per il funzionamento di qualsiasi altra sorgente fissa di rumore) al rispetto dei limiti determinati dai comuni con classificazione acustica ai sensi del D.P.C.M. 14/11/97. Le stesse non sono invece soggette al rispetto dei valori limite differenziali di immissione stabiliti dall'art.4 dello stesso decreto.

Oltre al rispetto dei suddetti limiti di immissione, vengono introdotti ulteriori limiti di rumorosità, su base oraria, da rispettarsi al di fuori dell'area di sedime degli impianti. Tali limiti sono differenziati per:

nuovi autodromi:

- 70 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00;
- 60 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo notturno 22:00 - 6:00;

autodromi esistenti:

- 70 dBA Leq valutato per l'intero periodo 9:00 - 18:30;
- 60 dBA Leq valutato per l'intero periodo 18:30 - 22:00 e 6:00 - 9:00;
- 50 dBA valutato per l'intero periodo 22:00 - 6:00;
- 75 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 5 anni dall'entrata in vigore del decreto;
- 72 dBA Leq orario in qualsiasi ora del periodo diurno 6:00 - 22:00 entro 8 anni dall'entrata in vigore del decreto.

Il decreto sancisce inoltre la possibilità di richiedere autorizzazioni in deroga per lo svolgimento di manifestazioni motoristiche, prove e test tecnici fissando tempi e modalità per il rilascio delle stesse.

Le deroghe saranno concesse sulla base di un limite massimo di giorni all'anno, il cui numero è differenziato a seconda del tipo di manifestazione/attività e del tipo di impianto (impianti sede di gare di F1, F3000, Moto Grand Prix ecc. oppure altri impianti). In taluni casi le deroghe possono essere illimitate qualora il gestore dell'impianto provveda a garantire un

determinato comfort acustico all'interno delle abitazioni (45 dBA nel periodo diurno e 35 dBA nel periodo notturno).

Le concessioni in deroga sono rilasciate dai Comuni su richiesta dei gestori degli impianti attraverso la presentazione di apposita domanda cui deve essere allegata una relazione tecnica firmata da un tecnico competente in acustica.

I gestori degli impianti sono altresì tenuti all'installazione obbligatoria di sistemi di monitoraggio fissi ed a fornire ai Comuni ed alla Regione la documentazione relativa ai controlli sui dispositivi di scarico dei veicoli ammessi in pista.

I comuni sono tenuti ad adeguare la propria disciplina regolamentare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.

2.4.6 Aree di cava

Ai sensi del piano comunale delle attività estrattive (PAE) vigente, l'attività estrattiva è definita attività a carattere temporaneo.

Tale attività si esercita all'interno del perimetro di zona di attività estrattiva (come definito dal PAE vigente) e più specificatamente all'interno del perimetro definito in sede di autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 17 del 18 luglio 1991 "Disciplina delle attività estrattive".

Al di fuori dei comparti di PAE può esservi comunque attività temporanea, autorizzata ai sensi delle Norme tecniche di attuazione del PAE vigente, limitatamente al collegamento con la viabilità pubblica.

La V classe, attribuita dalla Classificazione acustica alle cave attive, deve essere considerata una classificazione di carattere temporaneo ed è vigente solamente nel caso in cui sia stata rilasciata l'autorizzazione estrattiva.

Precedentemente all'atto autorizzativo di cui sopra, la classe acustica da considerare è la classe III propria di tutto il territorio agricolo.

Conclusasi l'attività estrattiva, con atto deliberativo di svincolo delle fidejussioni e certificato di regolare esecuzione dei lavori, decade la zonizzazione temporanea di PAE e torna vigente la classe acustica propria del territorio agricolo o associata agli usi previsti dal PSC.

La documentazione da presentare per lo svolgimento della procedura di verifica (screening) da eseguirsi ai sensi della LR n. 9/1999 e del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i., deve contenere la Documentazione di Impatto Acustico redatta in conformità alle presenti norme tecniche (paragrafi 3.2 e 3.3).

Essendo l'attività di cava assimilabile ad una attività temporanea, è possibile richiedere deroga ai limiti di rumore. Tale deroga potrà essere concessa solamente per particolari attività (es. predisposizione delle stesse opere di mitigazione, utilizzo di particolari impianti, ecc..) per un tempo ben definito e limitato, e dimostrando in modo esauriente e dettagliato che sono stati adottati tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni.

Attraverso la redazione di un'apposita documentazione acustica, deve essere dimostrato che quanto tecnicamente possibile è stato messo in campo, specificando chiaramente le motivazioni della richiesta di deroga. Lo studio, oltre ad analizzare la situazione peggiore per la quale è richiesta deroga, dovrà essere inoltre accompagnato da una simulazione della "situazione tipo" di attività della cava, in modo da valutare quale sarà l'impatto acustico mediamente presente durante il periodo di coltivazione o sistemazione della cava.

La richiesta di deroga dovrà di norma essere presentata contestualmente al Piano di coltivazione della cava.

2.4.7 Attività che impiegano impianti a ciclo produttivo continuo

Gli impianti a ciclo produttivo continuo ubicati in zone diverse da quelle esclusivamente industriali sono soggetti alle disposizioni del D.M. 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".

Sono definiti impianti a ciclo produttivo continuo (art.2)

- a) quelli di cui non è possibile interrompere l'attività senza causare danni all'impianto, pericolo di incidenti o alterazioni del prodotto o quelli deputati ad erogare servizi di pubblica utilità;
- b) quelli il cui esercizio è regolato da contratti collettivi nazionali di lavoro o da norma di legge, sulle ventiquattro ore per cicli settimanali, fatte salve le esigenze di manutenzione.

L'art. 3 del decreto reca i criteri per l'applicazione del criterio differenziale:

- per gli impianti a ciclo continuo in esercizio o per i quali sia stata presentata domanda di autorizzazione all'esercizio prima del 19/03/1997 (data di entrata in vigore del decreto) è previsto il rispetto del criterio differenziale qualora non siano rispettati i limiti assoluti di immissione;
- per gli impianti a ciclo continuo realizzati dopo il 19/03/1997 il rispetto del criterio differenziale è condizione necessaria per il rilascio della concessione; ciò è valido anche qualora sia prevista una modifica di impianti esistenti che comporti il rilascio di titoli autorizzativi.

L'art. 4 indica modalità e tempi per l'adozione dei piani di risanamento.

2.4.8 Attività temporanee

Le attività rumorose temporanee sono disciplinate dal **"Regolamento acustico Comunale per la disciplina delle attività rumorose temporanee"** a cui si rimanda redatto in conformità del D.G.R. 21/01/2002, n 45 "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni in deroga per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 09/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico" (art. 6, comma 1, lett. h) L. 447/95).

Il Comune può rilasciare le autorizzazioni in deroga ai limiti previsti dal Regolamento sopra citato per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente indicate dal comune stesso in base alla specifica attività svolta, sentito il parere dell'ARPA.

Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisca in un periodo di tempo limitato e/o si svolga in modo non permanente nello stesso sito.

Rientrano in tale categoria:

- cantieri edili, stradali ed assimilabili
- attività agricole
- manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico: concerti, spettacoli, feste popolari, luna park, manifestazioni sportive ed assimilabili.
- particolari sorgenti sonore: macchine da giardino, altoparlanti, cannoncini antistorno, cannoni ad onde d'urto per la difesa antigrandine ed assimilabili.

2.5 CONFINE TRA ZONE CON DIVERSA CLASSE ACUSTICA

La carta di zonizzazione acustica individua una classificazione per ambiti territoriali omogenei (UTO) definita sulla base delle destinazioni d'uso previste dal P.S.C.

In relazione al confine tra due diverse classi acustiche si profilano tre situazioni:

1. CONFINI COMPATIBILI

Confini tra zone omogenee i cui limiti non differiscono per più di 5 dBA, in cui non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria l'adozione di un piano di risanamento acustico;
La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui al Capo II.

2. CONFINI DI POTENZIALE CONFLITTO

Confini tra zone omogenee i cui limiti differiscono per più di 5 dBA, dove comunque non risulta allo stato attuale una situazione di conflitto acustico (clima acustico entro i limiti di zona).

Per tali aree non si rende necessaria al momento l'adozione di un piano di risanamento acustico.

La situazione di compatibilità viene mantenuta attraverso gli adempimenti di cui ai Capi II e III.

In relazione alla loro potenziale problematicità, tali situazioni dovranno essere oggetto di monitoraggi acustici periodici in quanto la modifica alle fonti di rumore nell'area di classe maggiore potrebbe provocare un superamento dei limiti nella confinante area di classe minore.

In caso di superamento di tali limiti si procederà alla predisposizione di un P.d.R.A. come al successivo punto 3.

3. CONFINI INCOMPATIBILI

Confini tra zone omogenee in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche (clima acustico superiore ai limiti di zona).

La situazione di incompatibilità viene superata attraverso gli adempimenti di cui al Capo IV (piano di risanamento acustico).

La situazione di compatibilità/incompatibilità lungo i confini tra le diverse aree deve essere rilevata con l'ausilio di misure strumentali.

Le definizioni di confini compatibili, di potenziale conflitto e incompatibili mantengono il loro significato anche qualora siano riferite all'attiguità tra zone relative allo stato di fatto e zone relative stato di progetto (trasformazioni urbanistiche potenziali previste dagli strumenti urbanistici)

2.6 ZONE CON LIVELLI ACUSTICI SUPERIORI AI LIMITI

Zone omogenee in cui le misure evidenziano un non rispetto dei valori di attenzione.

Per tali ambiti si rende necessaria la predisposizione del piano di risanamento acustico di cui al Capo IV.

3 CAPO II – TRASFORMAZIONI URBANISTICHE ED EDILIZIE

Ai fini dell'applicazione delle norme di cui ai paragrafi 3.1 e 3.2 si intendono "Piani Urbanistici Attuativi": i Piani Particolareggiati, i Piani per l'edilizia economica e popolare, i Piani per gli insediamenti produttivi, i Piani di recupero, i Programmi Integrati di intervento ed ogni altro Piano o Progetto assoggettato a convenzione.

Si considerano "Interventi Edilizi Diretti": le concessioni edilizie, le autorizzazioni edilizie ed ogni altro atto di assenso comunque denominato.

Tutte le trasformazioni urbanistiche ed edilizie devono perseguire il mantenimento della compatibilità acustica o il miglioramento di una situazione di criticità esistente.

3.1 PIANI URBANISTICI ATTUATIVI

Sotto il profilo acustico i Piani Urbanistici Attuativi devono garantire:

- a) una classificazione acustica dell'area di Piano compatibile con la zonizzazione delle aree limitrofe, evitando l'accostamento di classi acustiche con limiti che differiscono per più di 5 dBA, fatto salvo quanto riferito al successivo punto c;
- b) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica entro il perimetro dell'area di Piano,
- c) il rispetto dei valori limite definiti dalla zonizzazione acustica all'interno delle zone limitrofe, qualora queste siano interessate da rumori prodotti all'interno del perimetro di Piano, qualora non si rispettino i limiti, dovranno essere attuati i provvedimenti, gli interventi e le opere, in grado di garantire un clima acustico conforme a detti limiti.

A tale scopo è indispensabile che, in sede di formazione dei PUA, gli obiettivi progettuali tengano in considerazione le seguenti problematiche connesse con l'inquinamento acustico:

- l'integrazione dell'area di Piano con l'intorno esistente o futuro in relazione agli aspetti a valenza acustica (funzioni o attività insediate nelle zone limitrofe, viabilità ecc.)
- l'individuazione delle condizioni di maggior tutela per le differenti funzioni da insediare, realizzando, se possibile, micro-ambiti acusticamente differenziati all'interno dell'area oggetto di intervento (es. individuando sub-comparti maggiormente omogenei);

Attraverso una razionale distribuzione dei volumi e delle funzioni, localizzando opportunamente le sorgenti e/o attività rumorose nonché i ricettori sensibili, è infatti possibile mettere in atto e graduare numerose azioni protettive variamente combinate tra loro.

Qualora le destinazioni d'uso previste dal Piano non siano compatibili con l'intorno esistente, (generando quindi un confine incompatibile), è possibile, agendo sul Piano, perseguire obiettivi di qualità attraverso la modifica dei contenuti della zonizzazione urbanistica negli strumenti urbanistici comunali vigenti (es. escludendo determinati usi, ovvero limitandone la superficie massima ammessa).

L'eventuale suddivisione dell'area di Piano in più UTO di diversa classe acustica non deve creare confini incompatibili tra le UTO. L'adozione di tale procedura sarà inoltre consentita solo se la dimensione di ogni singola area è tale da non determinare un'eccessiva frammentazione della classificazione acustica. I Piani Urbanistici Attuativi dovranno pertanto contenere tutti gli elementi necessari per l'assegnazione della classe acustica al comparto (o eventualmente ai sub-comparti) secondo i criteri indicati dalla D.G.R. 2053/01.

In sede di presentazione dei PUA dovrà essere allegata una **Relazione di Clima/Impatto Acustico**, redatta da un tecnico competente e seguendo quanto indicato nella DGR 673/04, contenente:

1. Documentazione di Impatto Acustico e/o Valutazione Previsionale del Clima Acustico come definita al successivo punto 3.3, che dovrà attestare la conformità alle prescrizioni a), b), e c) contenute nel presente paragrafo.
2. Eventuale proposta di differenziazione in più zone acustiche per il comparto oggetto di PUA a seconda delle destinazioni d'uso.
3. Indicazione per ogni zona acustica individuata dei seguenti parametri calcolati considerando la massima capacità insediativa:
 - tipologie d'uso insediabili (aree verdi, scolastiche, residenziali, commerciali ecc.)
 - densità di popolazione (abitanti/Ha)
 - densità di attività commerciali (sup. commerciale/sup. zona)
 - densità di attività produttive (sup. produttiva/sup. zona)

La realizzazione degli eventuali interventi di protezione per il contenimento della rumorosità ambientale entro i limiti di zona è a carico dell'attuatore dei piani.

L'assenza della Relazione di Clima/Impatto Acustico è causa di improcedibilità della domanda.

All'atto di approvazione dei Piani Urbanistici Attuativi deve seguire il contestuale aggiornamento della classificazione acustica.

3.2 INTERVENTI SOGGETTI ALLA PRESENTAZIONE DELLA “DOCUMENTAZIONE DI CLIMA/IMPATTO ACUSTICO”

Alla domanda P.d.C, denuncia inizio attività o altro atto di assenso comunque denominato, deve essere allegata la Documentazione di “Clima/Impatto Acustico” in conformità a quanto indicato sulla D.G.R. n° 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della LR 9 maggio 2001, n. 15 recante 'Disposizioni in materia di inquinamento acustico', per tutti gli interventi indicati nel Capo I Art. 1 comma 1 e 4 della citata DGR 673/2004.

3.2.1 Interventi soggetti alla presentazione della documentazione di “Previsione di Impatto Acustico”

E' fatto obbligo produrre una valutazione previsionale d'impatto acustico per le aree interessate alla realizzazione, modifica, potenziamento delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (extraurbane principali), C (extraurbane secondarie), D (urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs. 30/04/92, n. 285, e successive modificazioni;
- c) discoteche;
- d) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
- g) insediamenti per attività produttive, sportive, ricreative, centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- h) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale (V.I.A);

L'assenza della documentazione di impatto acustico è causa di improcedibilità della domanda.

In sede di comunicazione di fine lavori, ovvero prima della messa in esercizio di attività o impianti, per i quali sia stata prevista la presentazione della Documentazione di Impatto Acustico, qualora richiesto dall'Organo di Controllo in sede istruttoria, dovrà essere trasmessa all'Amministrazione comunale una relazione redatta da un tecnico competente in acustica che certifichi il rispetto dei limiti previsti nella stessa (Relazione di Collaudo Acustico).

3.2.2 Interventi soggetti alla presentazione della documentazione di “Valutazione di Clima Acustico”

E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico per le aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali (di consistenza superiore a 5 unità immobiliari) prossimi alle opere di cui ai punti del paragrafo 3.2.1 delle presenti N.T.A.

L'assenza della Valutazione di Previsione Clima Acustico, qualora richiesta, è causa di improcedibilità della domanda.

In sede di richiesta del certificato di conformità edilizia e agibilità dovrà essere prodotta, se richiesta dall'organo di controllo in sede di istruttoria (rilascio del permesso di costruire), una Relazione di Collaudo Acustico che certifichi la corretta esecuzione delle opere di mitigazione eventualmente adottate.

3.3 CONTENUTI DELLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA/IMPATTO ACUSTICO

La documentazione di previsione d'impatto acustico deve consentire la valutazione comparativa tra lo scenario con presenza e quello con assenza delle opere ed attività; mentre la valutazione di clima acustico deve consentire la valutazione dei livelli di rumore nelle aree interessate dalle opere soggette (cfr art 5 e 6 della DGR 673/04).

La documentazione di previsione d'impatto acustico e la valutazione di clima acustico devono essere redatte da tecnico competente in acustica ambientale e devono contenere:

1. Planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà, le destinazioni urbanistiche per un intorno significativo, i ricettori presenti, e i rispettivi valori limite fissati dalla classificazione acustica.
2. infrastrutture di trasporto e indicazione delle eventuali fasce di pertinenza
3. la caratterizzazione acustica delle sorgenti sonore nonché le caratteristiche acustiche degli edifici;
4. le modalità d'esecuzione e le valutazioni connesse ad eventuali rivelazioni fonometriche;
5. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali;

¹ Il Comune dovrebbe definire la consistenza minima dei nuovi insediamenti residenziali che devono presentare la valutazione di clima acustico

6. la descrizione del modello di calcolo eventualmente impiegato corredata dai dati di input utilizzati;
7. la descrizione di eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico.

Inoltre la documentazione dovrà contenere quanto indicato al capo II della DGR 673/04 per la valutazione di impatto acustico relativa a:

- aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- infrastrutture stradali;
- impianti produttivi
- centri commerciali, grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi;
- particolari attività a carattere temporaneo

In alternativa per tutte le attività produttive, centri commerciali, grandi strutture di vendita, discoteche, circoli privati e pubblici esercizi, impianti sportivi e ricreativi che non utilizzano macchinari o impianti rumorosi ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico può essere presentata la dichiarazione sostitutiva (allegato 1)

La documentazione di clima acustico, relativa a tutti gli interventi soggetti, dovrà contenere anche quanto indicato al capo III della DGR 673/04.

In alternativa, nei casi di seguito elencati:

Ampliamento di edifici esistenti;

Nuova edificazione residenziale;

Ristrutturazione di edifici residenziali già esistenti,

può essere presentata la dichiarazione sostitutiva (allegato 2) trattandosi di intervento ubicato:

- all'esterno delle fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie così come individuate dall'art. 3 del DPR 18/77/98 (distanza superiore a 250m dalla mezzera dei binari)
- in area distante da attività industriali o artigianali
- in prossimità di strade di tipo E (strade urbane di quartiere) o di tipo F (strade locali) secondo la classificazione di cui al D.Lgs.30/04/92 n°285 e successive modificazioni
- in zone in cui non sono presenti altre sorgenti acustiche di rilievo.

ALLEGATO 1**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO**

Allo Sportello Unico
del Comune di GUALTIERI

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

☐ legale rappresentante

☐ titolare

☐ altro (specificare: _____)

della (ditta, circolo, associazione, etc) _____

con sede legale in _____

(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

Richiesta edilizia _____

Intervento relativo alla seguente attività

Dichiara sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta **NON E' SOGGETTO** alla presentazione della documentazione di impatto acustico in quanto non rientra nell'elenco del paragrafo 3.2.1 delle Norme tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (da DGR 673/04), trattandosi di:

☐ attività produttiva, centro commerciale, grande struttura di vendita, discoteca, circolo privato e pubblico esercizio, impianto sportivo e ricreativo che non utilizza macchinari o impianti rumorosi.

☐ attività produttiva, centro commerciale, grande struttura di vendita, discoteca, circolo privato e pubblico esercizio, impianto sportivo e ricreativo che non induce aumenti significativi dei flussi di traffico

☐ _____

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

ALLEGATO 2**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ALLA DOCUMENTAZIONE DI CLIMA ACUSTICO**

Allo Sportello Unico
del Comune di GUALTIERI

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____
residente in _____ via _____ n. _____

in qualità di:

☐ legale rappresentante

☐ titolare

☐ altro (specificare: _____)
della (ditta, circolo, associazione, etc) _____

con sede legale in _____
(via, località, comune, provincia, telefono, fax)

C. F. o P. IVA _____

Richiesta edilizia _____

Intervento relativo alla seguente attività

Dichiara sotto la propria responsabilità che l'intervento oggetto della richiesta **NON E' SOGGETTO** alla presentazione della documentazione di clima acustico in quanto non rientra nell'elenco del paragrafo 3.2.2 delle Norme tecniche di Attuazione della zonizzazione acustica (da DGR 673/04), trattandosi di:

- ☐ Ampliamento di edifici esistenti
- ☐ Nuova edificazione residenziale
- ☐ Ristrutturazione di edifici residenziali già esistenti
- ☐ _____

In quanto l'intervento è ubicato:

- all'esterno delle fasce territoriali di pertinenza delle strutture ferroviarie così come individuate dall'art. 3 del DPR 18/77/98 (distanza superiore a 250m dalla mezzera dei binari)
- in area distante ad attività industriali o artigianali
- lontano da autostrade o infrastrutture viarie con notevoli flussi veicolari
- in zone in cui non sono presenti altre sorgenti acustiche di rilievo

In conseguenza a quanto sopra indicato l'intervento non è soggetto alla presentazione della documentazione di clima acustico in quanto non sono presenti sorgenti sonore di rilievo nell'area.

Confermo che i dati e le notizie forniti nella presente domanda corrispondono a verità, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dall'art. 76 del DPR 445/00

Data _____

Firma _____

N. B. : Ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, occorre allegare copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore (art. 38 DPR 445/00)

4 CAPO III – ADEMPIMENTI NELLE ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

4.1 ZONE DI POTENZIALE CONFLITTO

Sono zone di potenziale conflitto le aree adiacenti a confini di potenziale conflitto di cui al capo I, paragrafo 2.5, punto 2. Per come sono definite, l'identificazione di tali aree richiede una verifica strumentale che accerti l'assenza di conflitti acustici reali (clima acustico entro i limiti di zona).

Nelle zone di potenziale conflitto si applicano gli adempimenti di cui al capo II.

L'Amministrazione Comunale e l'Organo di controllo si riservano di effettuare verifiche strumentali al fine di accertare il rispetto dei limiti propri e delle zone adiacenti come dichiarati nella relazione di impatto acustico.

5 CAPO IV – ADEMPIMENTI NELLE ZONE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO (PDRA)

Ai sensi dell'art. 5, comma 1 della L.R. 15/2001, il Comune adotta il Piano di Risanamento Acustico:

- a) nei casi di contiguità tra zone omogenee incompatibili (zone con confini incompatibili) in cui risulta allo stato attuale un non rispetto dei limiti delle rispettive classi acustiche;
- b) nelle aree in cui si verifica un superamento dei valori di attenzione (vedi tab 2.2 pag 5).

L'identificazione delle aree soggette a PDRA richiede una verifica strumentale che accerti l'esistenza di conflitti acustici reali (clima acustico superiore ai valori di attenzione).

5.1 PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO – FORMAZIONE E CONTENUTI

Il PDRA deve essere coordinato con i Piani previsti dalla vigente legislazione in materia ambientale e urbanistica, (Art. 5, comma 3 della L.R. 15/2001).

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento Acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto pubblico in conformità al D.M. 29 Novembre 2000.

Il PDRA recepisce il contenuto dei Piani di Risanamento delle Imprese di cui all'art.9 della L.R. 15/2001.

Il PDRA deve contenere (Art. 7 Legge 447/95):

- a) l'individuazione della tipologia e dell'entità dei rumori presenti, incluse le sorgenti mobili, nelle zone da risanare;
- b) l'individuazione dei soggetti cui compete la realizzazione degli interventi;
- c) l'indicazione delle priorità, delle modalità e dei tempi per il risanamento;
- d) la stima degli oneri finanziari e l'indicazione dei mezzi necessari per la realizzazione;
- e) eventuali misure cautelari a carattere d'urgenza per la tutela immediata della salute pubblica e dell'ambiente (da adottare in attesa della realizzazione delle opere di risanamento previste dal piano).

5.2 AREE SOGGETTE A PIANO DI RISANAMENTO ACUSTICO

Il PDRA è suddiviso in singole unità di intervento corrispondenti alle singole situazioni di incompatibilità evidenziate dalla classificazione acustica.

Per ogni area soggetta a PDRA la documentazione da predisporre dovrà contenere:

- a) una descrizione sintetica dell'area sotto il profilo urbanistico;
- b) elementi di criticità da mitigare o rimuovere;
- c) l'identificazione delle più idonee ipotesi di intervento articolate in:
 - obiettivi da perseguire;
 - azioni da attivare;
 - strumenti da utilizzare
- d) eventuali norme di salvaguardia, che regolamentino gli sviluppi delle aree fino alla realizzazione del PdRA;
- e) individuazione cartografica.

6 CAPO V – INDIRIZZI DI GESTIONE DELLA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

6.1 DURATA E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

La classificazione acustica del territorio comunale ha una durata di 5 anni a partire dalla data di approvazione della medesima. La revisione e l'aggiornamento della classificazione acustica avviene con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.

L'amministrazione Comunale persegue l'obiettivo di coordinare sinergicamente la classificazione acustica con gli altri strumenti di gestione e pianificazione territoriale. Pertanto, l'aggiornamento della classificazione acustica interviene contestualmente:

- 1) all'atto di adozione di Varianti specifiche o generali di P.S.C.
- 2) all'atto dei provvedimenti di approvazione di Piani Urbanistici Attuativi contenenti una proposta di modifica della zonizzazione acustica.

La classificazione acustica e relative norme tecniche di attuazione dovranno essere oggetto di verifica e revisione in caso di mutamenti sostanziali del quadro normativo di riferimento.

6.2 STRUMENTI DI VERIFICA

La classificazione acustica ha valore su tutto il territorio comunale.

L'amministrazione Comunale può eseguire verifiche dei livelli di rumore ogni qualvolta riterrà necessario a causa di significative modificazioni insediative o in sede di elaborazione di nuovi strumenti di gestione e pianificazione del territorio.

Per i comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il principale strumento di verifica è costituito dalla Relazione sullo Stato Acustico del Territorio da effettuarsi con periodicità biennale in conformità all'art. 7 della Legge 447/95 e all'art. 6 della L.R. 15/2001.

6.3 NORME DI SALVAGUARDIA

Nelle more di formazione, approvazione e attuazione dei PDRA sono considerati compatibili con la Classificazione Acustica solo quegli usi e quelle attività che non sono in contrasto con le definizioni delle classi acustiche di cui al paragrafo 2.3.

6.4 PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI E SANZIONI

Fatto salvo quanto previsto dalla vigente normativa penale e civile in materia di inquinamento acustico, chiunque nell'esercizio di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite di emissione o di immissione di cui al paragrafo 2.3.1 del presente regolamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516.46 a euro 5164.57 (art.10, comma 2 della Legge 447/95).

In caso di messa in esercizio di impianti senza che sia stata presentata la, D.I.A (Documentazione di Impatto Acustico) o V.P.C.A. (Valutazione Previsionale del Clima Acustico), nei casi previsti al capo II, il Sindaco immediatamente alla sospensione provvisoria (o a tempo determinato) dell'attività o dell'impianto responsabile del superamento, nonché a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258.23 a euro 10329.14 (ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della LQ 447/95), fatte salve altresì le sanzioni eventualmente stabilite da altri Regolamenti Comunali. Con la stessa ordinanza il Sindaco richiede inoltre:

- la valutazione mediante rilievi fonometrici, del rispetto dei limiti di zona;
- l'adozione di misure di contenimento del rumore nel caso di superamento dei sopra citati limiti;
- i tempi di esecuzione delle diverse fasi.

Nel caso di esecuzione lavori senza che sia stata presentata la V.P.C.A., il sindaco provvede a comminare una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 258.23 a euro 10329.14 (ai sensi del comma 3 dell'art. 10 della LQ 447/95) e a richiedere con la medesima ordinanza gli stessi adempimenti di cui al comma precedente.

Qualora la messa in esercizio sia avvenuta senza trasmissione, nei casi richiesti, della Relazione di Collaudo Acustico, l'applicazione della sanzione al minimo è subordinata alla effettiva installazione delle opere di mitigazione descritte nelle R.I.A (Relazione di Impatto Acustico), D.I.A o V.P.C.A.

Reggio Emilia, lì Marzo 2014